



Affissa all'Albo Pretorio

il 15.08.2017

n. 1037

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione del Consiglio Comunale

SESSIONE ORDINARIA IN I^ CONVOCAZIONE
N. 29 DEL 31-07-2017

OGGETTO: Sentenza del Tribunale ordinario di Roma – Sezione II civile. Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194 comma 1, lett. A) T.U.E.L. per pagamento a favore dell'Avv. Alberto Fantini.

L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 17,05 e in prosieguo nella Sala Consiliare del Comune di Isola del Liri, appositamente convocata, mediante inviti consegnati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, con l'intervento dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI			PRESENTI	ASSENTI
01	QUADRINI VINCENZO	X		9	D'ORAZIO VINCENZO	X	
1	QUADRINI MASSIMILIANO	X		10	CARINGI ANGELO	X	
2	D'AMBROSIO SARA	X		11	MARZIALE LUCIO	X	
3	PALLESCHI LAURA	X		12	DI PUCCHIO ANTONELLA	X	
4	PANTANO ILARIA	X		13	MANCINI ANGELA		X
5	SCALA GIANNI	X		14	TOMASELLI MAURO	X	
6	MANCINI MONICA	X		15	TROMBETTA GIORGIO	X	
7	ROMANO FRANCESCO	X		16	ALTOBELLI ENZO		X
8	ROMANO PIERLUIGI	X					

Consiglieri presenti n. 15 Assenti n.2

Presiede il Presidente D'Orazio Vincenzo

Il Presidente, constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta, che si tiene pubblica, ed invita il Consiglio Comunale alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4, del T.U.O.E.L. n. 267/2000) il Segretario Generale Supplente del Comune di Isola del Liri Dott.ssa Federica Sementilli.

Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri: Pantano I. Romano P. e Scala Gianni.

Il Presidente giustifica l'assenza del Consigliere Altobelli Enzo.

Il Consigliere Di Pucchio Antonella giustifica l'assenza del Consigliere Mancini Angela.

Si dà atto che il Consigliere Lucio Marziale illustra il presente punto all'o.d.g.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione degli intervenuti sulla presente proposta di deliberazione, di cui all'allegato verbale trascritto a seguito di avvenuta registrazione, altresì riprodotta su cd e depositato in formato cartaceo agli atti di ufficio e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente con apposito link;

PREMESSO CHE:

- l'Avv. Alberto Fantini ha proposto ricorso ex art. 702 bis c.p.c. nei confronti di Perciballi Roberto in proprio e n.q. di l.r.p.t. della soc. R&P Consulting srl e del comune di Isola del Liri inteso ad ottenere il pagamento della somma di € 15.765,77 oltre interessi a titolo di residuo del corrispettivo relativo all'attività svolta quale Presidente del Collegio Arbitrale costituito per la controversia intercorsa tra parti;
- il Tribunale Ordinario di Roma – Sezione 11 Civile ha emesso ordinanza sub RG n. 59302/2013 del 27/03/2015 assunta al protocollo di questo ente al n. 1200 del 19/01/2017 di accoglimento totale del ricorso condannando in solido Roberto Perciballi, R&P Consulting srl e il comune di Isola del Liri al pagamento della somma a favore dell'avv. Fantini Alberto di € 15.765,77 oltre interessi e delle spese del procedimento liquidate in complessivi € 1.971,00 di cui € 121,00 oltre Iva e CPA;
VISTO che con PEC del 12/07/2017 l'avv. Alberto Fantini ha accettato la rateizzazione del pagamento in due annualità a partire dal 2018;

RILEVATO CHE:

- l'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL, che prevede che con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, del TUEL o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio tra cui quelli derivanti da sentenze esecutive;

CONSIDERATO CHE:

- che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;
- la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;
- la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all'arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;
- i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;
- nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);



- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005);
 - il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Lombardia – delibera n. 401/2012);
 - attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incumbente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);
 - Visto lo Statuto dell'Ente e il vigente Regolamento di Contabilità;
 - Visti gli allegati pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del TUEL;
 - VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 153 – 5° comma – del D.Lgs n. 267/2000;
 - VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del relativo servizio ai sensi dell'art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000;
- Acquisito il parere del Revisore Unico al prot. n. 12470 del 26.07.2017 ,
In conformità dell'esito di apposita votazione espressa in forma palese e che da il seguente risultato:

Astenuti: n 1 (D'Orazio Vincenzo); Favorevoli: n. 10; Contrari n. 4 (Scala Gianni, Trombetta Giorgio, Di Pucchio Antonella e Tomaselli Mauro).

DELIBERA

1. di prendere atto dell'accettazione al pagamento rateizzato in due annualità a partire dal 2018 da parte dell'avv. Alberto Fantini;
2. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo di € 15.765,77 e delle spese del procedimento liquidate in complessivi € 1.971,00 di cui € 121,00 oltre Iva e CPA per un totale di € 22.471,88;
3. di finanziare il debito fuori bilancio di cui al punto precedente imputando la suddetta somma al capitolo 271.2 del bilancio 2018 per € 11.175,44 e 2019 per € 11.175,44;
4. di demandare al competente Responsabile la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;
5. di demandare al competente Responsabile l'attivazione di ogni procedura idonea al recupero delle somme nei confronti della parte condannata in solido;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002.

Quindi per l'urgenza di procedere al riconoscimento del debito, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in conformità dell'esito di apposita votazione espressa in forma palese che dà il seguente risultato:

Astenuti: n 1 (D'Orazio Vincenzo); Favorevoli: n. 10; Contrari n. 4 (Scala Gianni, Trombetta Giorgio, Di Pucchio Antonella e Tomaselli Mauro).

**Oggetto: Sentenza del tribunale ordinario di Roma – Sezione II Civile.
Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. A) T.U.E.L.
per pagamento a favore dell'avvocato Alberto Fantini;**

PRESIDENTE: do la parola all'assessore Marziale. E prego di non interrompere.

ASSESSORE MARZIALE: chiedo scusa presidente ma anche un po' di sana dialettica non fa male quando è corretta. Chiedo scusa però insomma non mi sembra... .

Comunque qui andiamo anche oltre la fantasia pure giurisprudenziale. Perché qui paghiamo delle spese dopo aver vinto un procedimento. Nel senso c'era un fornitore di servizi del comune che ha proposto uno lodo arbitrale. Nel lodo arbitrale ciascuna delle parti nomina un arbitro, poi se ne nomina un terzo di comune accordo che decide. Viene fatto questo lodo arbitrale. Il comune vince il lodo arbitrale e il proponente la causa viene condannato a pagare € 15.765,77. Poiché l'avvocato Fantini che mi sembra era il presidente del lodo arbitrale deve incassare quanto dovuto per la sua opera da entrambe le parti, € 15.000 e rotti. Quindi chiede il pagamento di quanto a lui spetta di un procedimento ricordo promosso dalla controparte. Il comune paga la sua parte però siamo in solido tenuti al pagamento di tutto. Poiché l'altra parte, la nostra controparte cioè chi tra l'altro ha proposto il lodo perdendolo non ho pagato l'avvocato Fantini chiede il pagamento come può fare a noi che poi ci potremmo rivalere e ci riveleremo sicuramente sul proponente di questo giudizio. Intanto noi abbiamo riconosciuto il debito. Devo dire anche che l'avvocato Fantini accogliendo la nostra preghiera ha accettato la rateizzazione del pagamento in due annualità a partire dal 2018. Però poi noi avremo il tempo eventualmente di recuperare questa somma. Quindi questa è la storia di questo debito fuori bilancio di cui chiediamo il riconoscimento.

PRESIDENTE: grazie assessore. Ci sono interventi? Prego consigliere Di Pucchio.

CONSIGLIERE DI PUCCHIO: intanto mi piace ricordare che sia per questa proposta deliberativa che per quella precedente assessore il parere rilasciato dall'organo di revisione è stato diverso rispetto alle precedenti. Perché mentre per i precedenti punti di riconoscimento di debiti fuori bilancio si è limitato a dare un parere favorevole, questo anche ad attestare la bontà di quelle che sono le argomentazioni che noi come gruppo di minoranza stiamo illustrando in questa sede. Nel caso invece di Cappuccitti e dell'avvocato Fantini invita nel primo caso l'amministrazione comunale alla verifica delle eventuali responsabilità con conseguente avvio di azioni di rivalsa a salvaguardia degli interessi dell'ente. Nel secondo caso, che è quello che stiamo trattando, invita

l'amministrazione comunale ad attivare le procedure di recupero delle somme della parte condannata in solido, nonché alla verifica delle eventuali responsabilità. Avvocato Marziale mi dispiace contraddirla anche su questo punto però per me questo è il più lineare del mondo. Anche io sono chiamata a fare delle consulenze tecniche in tribunale. Molte volte la parte ricorrente... questo accade non perché voglio parlare della mia attività, però quando c'è anatocismo dei conti correnti bancari tante volte si tenta il ricorso per evitare.. . Ciò non toglie che quando il professionista chiamato come consulente, in questo caso come componente di un lodo arbitrale, svolge la propria attività poi matura la responsabilità solidale delle parti al pagamento delle spese e tra queste anche quelle del consulente. Allora era lapalissiano a meno che non subentri qualcos'altro che la sentenza del 2013 è vero che stabilisce l'accoglimento totale del ricorso condannando in solido la parte e il comune di Isola del Liri al pagamento delle spese. Ora questa solidarietà operava ope legis? Voglio dire e se operava ope legis era necessario che si arrivasse ad una sentenza di condanna per anticipare delle spese che eravamo tenuti ad anticipare in solido? O era preferibile anche per evitare il decorso del tempo... Perché io penso che in tutti questi anni una cosa è avvenuta. Che noi adesso ci troviamo a riconoscere il debito fuori bilancio. Che su un giudizio che ci ha visto accolta favorevolmente la nostra... vincitori, però la controparte probabilmente nel frattempo... non ha pagato e probabilmente potrebbe anche aver messo in atto delle attività... PRESIDENTE: ma lasciamo finire l'intervento. CONSIGLIERE DI PUCCHIO: questo per dire che non si può parlare di sentenza bizzarra se è la norma che stabilisce la responsabilità solidale dell'ente con la controparte al pagamento delle spese. La domanda è di fronte ad una norma che statuisce questa responsabilità solidale è necessario fare un ricorso per vedersi poi condannati comunque al pagamento con l'aggravio delle spese legali e degli interessi? Questa è la vera domanda. Per cui oggi secondo me bene fa anche il revisore a dire che bisogna verificare eventuali responsabilità. Perché è come quando facciamo una cessione di immobile; sull'imposta di registro c'è la responsabilità solidale. Lasciamo perdere che poi uno è acquirente e uno è venditore. Ma comunque si anticipano quelle somme e si fanno le azioni di rivalsa. Non si aspetta che un giudice ci condanni, che sosteniamo delle spese legali per vederci condannati a qualcosa che dice la legge. Non è che il giudice ha inventato questa responsabilità solidale, è una responsabilità che opera per legge. E questo è il caso più semplice di quelli che forse abbiamo affrontato oggi perché è una norma talmente chiara che non ha necessità di giurisprudenza o di orientamenti

giurisprudenziali per capire se il contenzioso poteva avere un esito positivo o negativo. In altri termini, e chiudo, per semplificare era molto più conveniente per l'ente, ed oggi questa sentenza lo dimostra, pagare anche la parte di competenza della nostra controparte e attivare subito le azioni di rivalsa, non temporeggiare e vedersi aggravare ulteriormente la nostra responsabilità. Perché oggi siamo chiamati a pagare circa € 22.500 di cui onorari € 15.800. Per cui anche in questo caso la scelta non so se ascrivibile a chi è ascrivibile non è stata una scelta felice. PRESIDENTE: grazie consigliere. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi passiamo al voto. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Scala, Trombetta, Di Pucchio, Tomaselli. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Chi si astiene? Chi è favorevole? 10. Chi è contrario? Scala, Trombetta, Di Pucchio, Tomaselli. Passiamo al quinto punto all'ordine del giorno.



Comune di Isola del Liri

Provincia di Frosinone

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 8°


OGGETTO: SENTENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – SEZIONE 11 CIVILE. RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO, EX ART.194, COMMA 1, LETT.A) T.U.E.L PER PAGAMENTO A FAVORE DELL'AVV. ALBERTO FANTINI

In ordine alla regolarità tecnica (ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) si esprime parere favorevole relativamente all'intervento in oggetto.

Si attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Isola del Liri li 13/07/2017

Il Responsabile del Servizio 8°
Ing. Pierpaolo Spaziani Testa



Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

Via S. Giuseppe, 1-03036 Isola Del Liri-P.Iva 00279790604-C.F. 91000660604-www.comune.isola-del-liri.fr.it

Servizio Finanziario
Tel. 0776/800809
Paghe-Economato
Tel. 0776/800828
Ragioneria
Tel. 0776/800829
Fax 0776/800872

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO : Sentenza del Tribunale Ordinario di Roma- Sezione 11 Civile. Riconoscimento del Debito fuori Bilancio, ex art. 194, Comma 1, lett. A T.U.E.L. per pagamento delle spese a favore dell'Avv. Alberto Fantini.

**In ordine alla regolarità contabile (ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000), si esprime parere favorevole.
Si attesta altresì la regolarità e la correttezza contabile ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs 267/2000.**

Isola del Liri, li 13/07/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Claudia Marra

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

Prot. 19670

del 26 LUG. 2017

Comune di Isola del Liri

Provincia di Frosinone

Organo di revisione economico finanziario

Al Sindaco

All'assessore al bilancio

Al segretario Comunale

Al responsabile del servizio finanziario

OGGETTO: Sentenza del Tribunale Ordinario di Roma- Sezione I Civile. Riconoscimento del Debito fuori Bilancio, ex art. 194, Comma I, lett. A) T.U.E.L. per pagamento delle spese a favore dell'Avv. Alberto Fantini.

Il sottoscritto revisore Aurelio Gaffi, nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 21/05/2015, ricevuta la proposta di deliberazione di cui in oggetto;

Preso atto della documentazione allegata

Ritenuto ricorre i presupposti previsti dall'art. 194 comma 1 lettera a) del Dlgs 267/2000.

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del Dlgs 267/2000.

Esprime parere favorevole alla adozione della proposta in oggetto.

Invita l'amministrazione comunale ad attivare le procedure di recupero delle somme dalla parte condannata in solido nonché alla verifica delle eventuali responsabilità, con conseguente avvio delle azioni di rivalsa a salvaguardia degli interessi dell'Ente.

Isola del Liri li 26 luglio 2017

Aurelio Gaffi



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Vincenzo D'Orazio

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE
f.to Dott.ssa Federica Sementilli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nel sito internet del Comune di Isola del Liri www.comune.isoladelliri.fr.it – Sez. Albo Pretorio “On Line” il giorno 08 AGO 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Isola del Liri, li 08 AGO 2017

Il Segretario Generale
f.to Dott. Ettore Salvati

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Isola del Liri li, 08 AGO 2017



Il Segretario Generale
Dott. Ettore Salvati

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Il Segretario Generale
Dott. Ettore Salvati